



Ris. mun. n° 518 del 24.10.2016
In esame alle Commissioni delle Petizioni e della Gestione
25.10.2016

Messaggio municipale N° 17/2016

Scioglimento dell'Azienda Comunale Acqua Potabile (AAP) e conseguente adeguamento del Regolamento Azienda acqua potabile (RAAP) e del Regolamento comunale (RC)

Al Lodevole Consiglio comunale di Castel San Pietro,
Signori e Signore Presidente e Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di scioglimento dell'AAP di Castel San Pietro con conseguente integrazione della stessa quale centro di costo della contabilità comunale.

Breve istoriato

Il primo Regolamento per la distribuzione Acqua potabile in "Castello S. Pietro" di cui si ha traccia fu approvato dall'Assemblea comunale il 23 agosto 1908.
Con la sua approvazione fu istituito il servizio acqua potabile con amministrazione separata e distinta.
Una seconda edizione fu approvata dall'Assemblea comunale del 5 maggio 1912 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1913.

Per contestualizzare gli antefatti che hanno portato a questa organizzazione, citiamo qui sotto un passaggio significativo dell'interessante articolo del signor Luigi Sulmoni, apparso sulla rivista comunale "Castello informa" n° 5 del giugno 2016.

...

Nella seconda metà del 1800 e all'inizio del 1900, le autorità civili erano particolarmente impegnate nella ricerca di soluzioni che permettessero di disporre di acqua potabile per i propri cittadini. Nel nostro Mendrisiotto il tifo era all'ordine del giorno e questo rendeva urgente la questione. I mezzi primitivi con i quali la popolazione si procacciava l'acqua per uso domestico sono noti. Essa veniva attinta dai pozzi di acqua piovana, alimentati dai pluviali dei tetti, quindi contigui alle abitazioni e alle stalle e fortemente soggetti a infiltrazioni e inquinamenti di ogni sorta.

...

A conferma di quanto sopra riportiamo qui sotto una , citazione tratta dalla rivista edita da AGE SA nel settembre 2014, in occasione dei suoi 75 anni di esistenza.

...

Alla fine dell'Ottocento la popolazione di Chiasso si ammalava di tifo a causa dell'acqua infetta proveniente dai pozzi casalinghi, o presa diretta-mente dal Faloppia, o dalla Breggia. Per questa ragione si cercarono le sorgenti come la Rovagina, sulla sponda sinistra della Breggia, a valle di Morbio Superiore. L'acqua fu condotta in città con una galleria lunga 900 metri, scavata tra mille difficoltà incidenti: sul cantiere lavorarono in tutto circa 175 tra minatori, operai, tecnici. L'acqua zampillò per la prima volta nella fontana della piazza principale il 12 luglio 1904. Ma ci vollero decenni per posare i tubi dell'acqua nell'intero comprensorio: nell'anno di fondazione dell'AGE, 1939, il rendiconto registra la posa di ulteriori 300 metri e le tubazioni che già c'erano bisognava in parte sostituirle, essendo di scarsa qualità, con perdite "oltremodo anormali"; mentre i contatori erano "in istato di manutenzione deficiente"

...

L'evoluzione legislativa

La Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici è del 12 dicembre 1907 (LMSP).

Da allora questa Legge ha subito profondi mutamenti ed è vieppiù stata indirizzata verso il disciplinamento delle aziende a carattere industriale e delle aziende elettriche, in particolare nell'ambito delle trasformazioni conseguenti alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica.

La Legge vigente continua a disporre che i pubblici servizi municipalizzati debbano essere amministrati separatamente ed in modo distinto dagli altri rami della gestione comunale.

Questo obiettivo può essere raggiunto senza che l'AAP costituisca un'entità separata e distinta dal Comune.

Dapprima a titolo preliminare nel corso del 2014, successivamente nei primi mesi del 2016, il Dipartimento delle istituzioni, per mezzo della Sezione enti locali, ha promosso una consultazione sulla Revisione della LMSP.

Uno speciale gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei comuni e delle loro aziende e dei servizi cantonali competenti per settore, ha presentato un rapporto che suggerisce essenzialmente l'abrogazione della LMSP e l'integrazione dei suoi articoli ancora attuali nella LOC e nella Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico.

Evidenziamo come ad oggi un'azienda municipalizzata viene costituita ai sensi della LMSP ma non acquisisce forza giuridica ai sensi del Codice delle Obbligazioni. Da un punto di vista prettamente legale l'azienda municipalizzata rappresenta pertanto esclusivamente una contabilità separata di un servizio comunale. Le sue proprietà immobiliari sono iscritte a RFD a nome del Comune ed i finanziamenti esterni vengono concessi sempre ed esclusivamente tramite il Comune.

Lo scopo ultimo della LMSP era ed è quello di garantire una gestione economica separata di un servizio comunale. L'attuale piano contabile armonizzato permette di garantire questa separazione grazie alla suddivisione in dicasteri e centri di costo specifici. La ripartizione funzionale della gestione corrente già prevede un centro di costo "700 Approvvigionamento idrico".

Rileviamo come la gestione separata può risultare motivata nel caso di aziende con strutture proprie e personale proprio. La nostra AAP fa invece interamente capo per la sua gestione amministrativa e tecnica al personale del Comune e non ha nemmeno strutture di sua proprietà.

La proposta

Le gestione dell'Azienda accorpata nel Comune presenta vantaggi amministrativi quali ad esempio una gestione unica della liquidità e dei finanziamenti, l'allestimento di un unico consuntivo e di un unico preventivo, la presentazione di messaggi municipali unificati per le richieste di credito relative ad opere miste fognatura-acqua potabile-pavimentazione stradale.

Questa riflessione è emersa nell'ambito della preparazione del piano finanziario 2016/2020 che evidenzia come l'AAP, a causa degli importanti investimenti, non avrà più neppure autonomia finanziaria nel medio termine e il Comune dovrà intervenire con il finanziamento dei deficit d'esercizio al fine di garantire delle tariffe sopportabili per l'utenza.

Il Municipio ritiene che l'inizio del 2017 sia il momento migliore per questa operazione, da abbinare ad un ammortamento straordinario dei beni amministrativi dell'AAP al 1.1.2017 (vedi messaggio municipale sui conti preventivi 2017).

Per quanto riguarda l'utenza, dal profilo pratico lo scioglimento dell'AAP e la sua integrazione nei servizi generali del Comune non comporterà alcuna conseguenza rispetto alla situazione attuale.

Da un punto di vista contabile l'integrazione nei conti del Comune sarà fatta in modo tale da garantire la piena trasparenza dei costi e ricavi dell'approvvigionamento idrico, ad esempio attraverso imputazione diretta nel centro di costo degli ammortamenti e degli interessi.

Dal lato formale si rende necessario un adeguamento del RAAP 2005 attualmente in vigore che verrà a configurarsi quale Regolamento per la fornitura di acqua potabile (RAP) anziché quale RAAP come finora.

Il Municipio ha già espresso alcune volte l'intenzione di rivedere completamente il RAAP. In questa occasione si procederà ad un "semplice" adattamento di forma conseguente allo scioglimento dell'AAP.

Ogni adattamento dei contenuti tecnici e finanziari è rinviato all'anno prossimo, allo scopo di garantire il necessario coinvolgimento nell'operazione a tutti i servizi coinvolti e della Commissione acqua potabile.

Come constaterete dall'allegata proposta di modifica del RAA, quest'ultima manterrà le proprie funzioni.

Nell'allegata tabella, che è parte integrante di questo messaggio municipale, vengono descritte le modifiche necessarie allo scopo che, lo ribadiamo, non hanno alcuna ripercussione sul funzionamento del servizio come pure sulle relative tasse.

Il Comune di Castel San Pietro, per quanto già non lo è, subentrerà dal 1° gennaio 2017 all'AAP nella gestione e nell'amministrazione del servizio della distribuzione idrica.

Attivi e passivi dell'AAP al 31.12.2016 passeranno di competenza e proprietà al Comune.

Tutti i rapporti giuridici attualmente a carico dell'AAP passeranno al Comune.

Il Municipio e l'Amministrazione comunale restano a disposizione per qualsiasi informazione.

Il Municipio invita quindi il Consiglio comunale a voler risolvere:

- sono approvate nel loro complesso le modifiche al Regolamento Azienda acqua potabile (RAAP) ora Regolamento per la fornitura di acqua potabile (RAP);
- sono approvate le modifiche degli articoli 63 e 65 del Regolamento comunale (RC).

IL MUNICIPIO

Allegata:

- tabella descrittiva delle modifiche al Regolamento acqua potabile e al Regolamento comunale

Regolamento Azienda acqua potabile 2005	Regolamento per la fornitura di acqua potabile 2016	Osservazioni
I NORME GENERALI	I NORME GENERALI	
Art. 1 Costituzione	Art. 1 Costituzione	
Art. 2 Compiti dell'Azienda	Art. 2 Compiti dell'Azienda	
Art. 3 Definizione del Regolamento	Art. 3 Definizione del Regolamento	
II ORGANIZZAZIONE	II ORGANIZZAZIONE	
Art. 4 Organizzazione dell'Azienda	Art. 4 Organizzazione dell'Azienda	
Art. 5 Competenze del Consiglio comunale	Art. 5 Competenze del Consiglio comunale	
Art. 6 Competenze del Municipio	Art. 6 Competenze del Municipio	
Art. 7 Competenze della Commissione dell'Azienda	Art. 7 Competenze della Commissione dell'Azienda	
Art. 8 Commissione di revisione	Art. 8 Commissione di revisione	
III EROGAZIONE E QUALITÀ DELL'ACQUA	III EROGAZIONE E QUALITÀ DELL'ACQUA	
Art. 9 Estensione dell'acquedotto	Art. 9 Estensione dell'acquedotto	
Art. 10 Modo di erogazione	Art. 10 Modo di erogazione	
Art. 11 Obbligo di prelievo	Art. 11 Obbligo di prelievo	
Art. 12 Uso dell'acqua	Art. 12 Uso dell'acqua	
Art. 13 Prelievo abusivo	Art. 13 Prelievo abusivo	
Art. 14 Trattamento di potabilizzazione	Art. 14 Trattamento di potabilizzazione	
Art. 15 Pressione e qualità	Art. 15 Pressione e qualità	
Art. 16 Modalità di fornitura	Art. 16 Modalità di fornitura	
Art. 17 Limitazione della fornitura	Art. 17 Limitazione della fornitura	
Art. 18 Fornitura di acqua temporanea	Art. 18 Fornitura di acqua temporanea	
Art. 19 Fornitura d'acqua per scopi speciali	Art. 19 Fornitura d'acqua per scopi speciali	
Art. 20 Prelievi per piscine e fontane	Art. 20 Prelievi per piscine e fontane	
IV RETE DI DISTRIBUZIONE	IV RETE DI DISTRIBUZIONE	
Art. 21 Piano generale di distribuzione	Art. 21 Piano generale di distribuzione	
Art. 22 Rete di distribuzione	Art. 22 Rete di distribuzione	
Art. 23 Installazione	Art. 23 Installazione	
Art. 24 Idranti	Art. 24 Idranti	
Art. 25 Azionamento degli idranti e delle saracinesche	Art. 25 Azionamento degli idranti e delle saracinesche	
Art. 26 Utilizzazione dei sedimi privati	Art. 26 Utilizzazione dei sedimi privati	
Art. 27 Definizione dell'allacciamento	Art. 27 Definizione dell'allacciamento	
Art. 28 Allacciamento	Art. 28 Allacciamento	
Art. 29 Condizioni tecniche	Art. 29 Condizioni tecniche	
Art. 30 Domanda di allacciamento	Art. 30 Domanda di allacciamento	
Art. 31 Esecuzione	Art. 31 Esecuzione	
Art. 32 Costi di allacciamento	Art. 32 Costi di allacciamento	
Art. 33 Controlli	Art. 33 Controlli	
Art. 34 Manutenzione	Art. 34 Manutenzione	
Art. 35 Proprietà dell'allacciamento	Art. 35 Proprietà dell'allacciamento	
Art. 36 Messa fuori esercizio	Art. 36 Messa fuori esercizio	
V INSTALLAZIONI INTERNE DEGLI STABILI	V INSTALLAZIONI INTERNE DEGLI STABILI	
Art. 37 Nuove installazioni	Art. 37 Nuove installazioni	
Art. 38 Controlli	Art. 38 Controlli	
Art. 39 Prescrizioni tecniche	Art. 39 Prescrizioni tecniche	
Art. 40 Manutenzione	Art. 40 Manutenzione	
Art. 41 Impianti di trattamento dell'acqua	Art. 41 Impianti di trattamento dell'acqua	
Art. 42 Pericolo di gelo	Art. 42 Pericolo di gelo	

Regolamento Azienda acqua potabile 2005		Regolamento per la fornitura di acqua potabile 2016		Osservazioni
Art. 43	Dovere di informazione	Art. 43	Dovere di informazione	
VI CONTATORI		VI CONTATORI		
Art. 44	Contatore	Art. 44	Contatore	
Art. 45	Ubicazione	Art. 45	Ubicazione	
Art. 46	Responsabilità	Art. 46	Responsabilità	
Art. 47	Disfunzioni	Art. 47	Disfunzioni	
Art. 48	Sottocontatori	Art. 48	Sottocontatori	
Art. 49	Danni o manomissioni	Art. 49	Danni o manomissioni	
Art. 50	Lettura dei contatori	Art. 50	Lettura dei contatori	
Art. 51	Misurazione	Art. 51	Misurazione	
VII ABBONAMENTO		VII ABBONAMENTO		
Art. 52	Inizio dell'abbonamento	Art. 52	Inizio dell'abbonamento	
Art. 53	Contratto di abbonamento	Art. 53	Contratto di abbonamento	
Art. 54	Cambiamento di proprietario	Art. 54	Cambiamento di proprietario	
VIII TASSE, MODALITÀ DI PAGAMENTO E INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI RICUPERO DELL'ACQUA PIOVANA		VIII TASSE, MODALITÀ DI PAGAMENTO E INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI RICUPERO DELL'ACQUA PIOVANA		
Art. 55	Finanziamento	Art. 55	Finanziamento	
Art. 56	Spese per le condotte principali e di distribuzione	Art. 56	Spese per le condotte principali e di distribuzione	
Art. 57	Tassa di allacciamento	Art. 57	Tassa di allacciamento	
Art. 58	Determinazione delle tasse di utilizzazione	Art. 58	Determinazione delle tasse di utilizzazione	
Art. 59	Altre tasse	Art. 59	Altre tasse	
Art. 60	Incasso della tassa di utilizzazione	Art. 60	Incasso della tassa di utilizzazione	
Art. 61	Reclami contro le tassazioni	Art. 61	Reclami contro le tassazioni	
Art. 62	Prestazioni a terzi	Art. 62	Prestazioni a terzi	
Art. 63	Casi particolari delle frazioni di Monte e Casima	Art. 63	Casi particolari delle frazioni di Monte e Casima	
Art. 64	Esecuzione	Art. 64	Esecuzione	
Art. 65	Incentivo per la realizzazione di sistemi di ricupero dell'acqua piovana	Art. 65	Incentivo per la realizzazione di sistemi di ricupero dell'acqua piovana	
IX NORME TRANSITORIE		IX NORME TRANSITORIE		
Art. 66	Regolamenti di Monte e Casima	Art. 66	Regolamenti di Monte e Casima	
Art. 67	Ordine di posa dei contatori	Art. 67	Ordine di posa dei contatori	
X DISPOSIZIONI PENALI E FINALI		X DISPOSIZIONI PENALI E FINALI		
Art. 68	Infrazioni e penalità	Art. 68	Infrazioni e penalità	
Art. 69	Ricorsi	Art. 69	Ricorsi	
Art. 70	Entrata in vigore	Art. 70	Entrata in vigore	
Art. 71	Abrogazione	Art. 71	Abrogazione	
Tavola delle abbreviazioni		Tavola delle abbreviazioni		
LOC	Legge organica comunale	LOC	Legge organica comunale	
SSIGA	Società Svizzera dell'industria del gas e delle acque	SSIGA	Società Svizzera dell'industria del gas e delle acque	
LEF	Legge federale esecuzione e fallimenti	LEF	Legge federale esecuzione e fallimenti	
PGA	Piano generale dell'acquedotto	PGA	Piano generale dell'acquedotto	
SIA	Società Svizzera degli ingegneri e architetti Classificatore contenente i documenti di lavoro per l'allestimento	SIA	Società Svizzera degli ingegneri e architetti Classificatore contenente i documenti di lavoro per l'allestimento	
Manuale AQUATI		Manuale AQUATI		

Regolamento Azienda acqua potabile 2005	Regolamento per la fornitura di acqua potabile 2016	Osservazioni
I NORME GENERALI	I NORME GENERALI	
Art. 1 COSTITUZIONE L'Azienda acqua potabile (in seguito nominata Azienda) è istituita in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. L'Azienda è un ente di diritto pubblico senza personalità giuridica, che è L'Azienda dell'acqua potabile comunale è amministrata dal Municipio.	Art. 1 COSTITUZIONE abrogato	
Art. 2 COMPITI DELL'AZIENDA L'Azienda costruisce, esercita e mantiene gli impianti dell'acquedotto, tenuto conto delle prescrizioni federali e cantonali. L'Azienda fornisce all'utenza, nei limiti della disponibilità, l'acqua potabile per uso pubblico, domestico, industriale, artigianale, agricolo e commerciale alle condizioni del presente regolamento con suo diritto di privativa su tutto il territorio del Comune.	Art. 2 COMPITI DEL COMUNE Il Comune di Castel San Pietro (in seguito Comune) costruisce, esercita e mantiene gli impianti dell'acquedotto, tenuto conto delle prescrizioni federali e cantonali. Il Comune fornisce all'utenza, nei limiti della disponibilità, l'acqua potabile per uso pubblico, domestico, industriale, artigianale, agricolo e commerciale alle condizioni del presente regolamento con suo diritto di privativa su tutto il territorio del Comune.	adattamento formale
Art. 3 DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, costituiscono le basi giuridiche del rapporto fra l'Azienda ed i suoi utenti denominati in seguito abbonati.	Art. 3 DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, costituiscono le basi giuridiche del rapporto fra il Comune ed i suoi utenti denominati in seguito abbonati.	adattamento formale
II ORGANIZZAZIONE	II ORGANIZZAZIONE	
Art. 4 ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA Gli organi dell'Azienda sono: 1. il Consiglio comunale 2. il Municipio 3. la Commissione dell'Azienda 4. la Commissione di revisione	Art. 4 ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA abrogato	già definito dalla LOC e dal RC
Art. 5 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE a) approva i regolamenti dell'Azienda, le sue eventuali modifiche e le tariffe di cui al presente Regolamento; b) approva i conti preventivi nella seconda sessione ordinaria ed i conti consuntivi nella prima; c) autorizza le spese di investimento; d) autorizza il Municipio ad intraprendere e stare in lite, a transigere o a compromettere; e) stabilisce gli emolumenti degli impiegati.	Art. 5 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE abrogato	già definito dalla LOC e dal RC
Art. 6 COMPETENZE DEL MUNICIPIO Il Municipio è responsabile di tutta l'amministrazione dell'Azienda, la rappresenta e ne risponde di fronte ai terzi ed in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda, propone e fa eseguire tutte le migliorie che si rendono necessarie al buon funzionamento della stessa. Inoltre: a) presenta al Consiglio comunale il Preventivo ed il Consuntivo dell'anno amministrativo; b) propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere; c) propone i regolamenti dell'Azienda e le sue eventuali modifiche; d) allestisce le tariffe di sua competenza; e) emana le direttive per gli installatori concessionari; f) nomina il personale necessario; g) delibera sugli appalti per le costruzioni e le forniture; h) ratifica i contratti d'abbonamento; i) approva le domande per nuovi allacciamenti privati e/o per il rifacimento di quelli esistenti; j) nomina la Commissione dell'Azienda e il Presidente secondo l'art. 63 del Regolamento comunale.	Art. 6 COMPETENZE DEL MUNICIPIO abrogato	già definito dalla LOC e dal RC

Regolamento Azienda acqua potabile 2005	Regolamento per la fornitura di acqua potabile 2016	Osservazioni
<p>²Il Municipio incarica, secondo le norme del Regolamento comunale, i seguenti impiegati per l'Azienda Acqua potabile:</p> <p>a) responsabile e sostituto della sorveglianza delle opere costituenti l'acquedotto, con le seguenti mansioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • praticare una visita ogni mese a tutti gli impianti secondo le disposizioni del manuale AQUATI, con particolare riguardo ai serbatoi e ai pozzi di pompaggio; • conservare le chiavi delle camere e dei serbatoi e gli strumenti necessari alla manutenzione; • tenersi a disposizione dell'autorità di sorveglianza per i necessari controlli; • praticare ispezioni straordinarie agli impianti di captazione e di accumulazione dopo gravi intemperie; • segnalare le riparazioni e gli interventi che s'impongono d'urgenza; • annotare su apposito registro (manuale AQUATI), da tenere a disposizione dell'autorità di sorveglianza e del Municipio, tutte le visite e i lavori fatti all'acquedotto, con le osservazioni del caso; • collaborare alle ispezioni dell'Autorità cantonale di vigilanza sugli acquedotti (Laboratorio cantonale); <p>b) responsabile e sostituto della manutenzione delle opere costituenti l'acquedotto, con le seguenti mansioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eseguire la pulizia totale degli impianti almeno due volte all'anno; <p>c) responsabile e sostituto servizio del picchetto;</p> <p>d) responsabile e sostituto della lettura dei contatori:</p> <p>3Il Municipio ha la facoltà di affidare ad un ente o ad un'altra azienda dell'acqua potabile la gestione delle mansioni di cui al capoverso 2.</p>	<p>²Il Municipio incarica, secondo le norme del Regolamento comunale, i seguenti impiegati per il Servizio Acqua Potabile:</p> <p>a) responsabile e sostituto della sorveglianza delle opere costituenti l'acquedotto, con le seguenti mansioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • praticare una visita ogni mese a tutti gli impianti secondo le disposizioni del manuale AQUATI, con particolare riguardo ai serbatoi e ai pozzi di pompaggio; • conservare le chiavi delle camere e dei serbatoi e gli strumenti necessari alla manutenzione; • tenersi a disposizione dell'autorità di sorveglianza per i necessari controlli; • praticare ispezioni straordinarie agli impianti di captazione e di accumulazione dopo gravi intemperie; • segnalare le riparazioni e gli interventi che s'impongono d'urgenza; • annotare su apposito registro (manuale AQUATI), da tenere a disposizione dell'autorità di sorveglianza e del Municipio, tutte le visite e i lavori fatti all'acquedotto, con le osservazioni del caso; • collaborare alle ispezioni dell'Autorità cantonale di vigilanza sugli acquedotti (Laboratorio cantonale); <p>b) responsabile e sostituto della manutenzione delle opere costituenti l'acquedotto, con le seguenti mansioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eseguire la pulizia totale degli impianti almeno due volte all'anno; <p>c) responsabile e sostituto servizio del picchetto;</p> <p>d) responsabile e sostituto della lettura dei contatori:</p> <p>³Il Municipio ha la facoltà di affidare ad un ente o ad un'altra azienda dell'acqua potabile la gestione delle mansioni di cui al capoverso 2.</p>	<p>adattamento formale.</p>
<p>Art. 7 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE DELL'AZIENDA</p> <p>La Commissione collabora con il Municipio alla gestione dell'Azienda, ed in particolare:</p> <p>a) formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;</p> <p>b) formula preavvisi e proposte sulle tariffe per gli abbonamenti e la fornitura di acqua potabile;</p> <p>c) collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti dell'Azienda;</p>	<p>Art. 7 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE ACQUA POTABILE</p> <p>La Commissione Acqua Potabile collabora con il Municipio ed in particolare:</p> <p>a) formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;</p> <p>b) formula preavvisi e proposte sulle tariffe per gli abbonamenti e la fornitura di acqua potabile;</p> <p>c) collabora alla stesura e alle modifiche del regolamento per la fornitura di acqua potabile.</p>	<p>La Commissione mantiene le sue funzioni.</p>
<p>Art. 8 COMMISSIONE DI REVISIONE</p> <p>La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da Commissione di revisione.</p>	<p>Art. 8 COMMISSIONE DI REVISIONE</p> <p>abrogato</p>	
<p>III EROGAZIONE E QUALITA' DELL'ACQUA</p> <p>Art. 9 ESTENSIONE DELL'ACQUEDOTTO</p> <p>L'acquedotto distribuisce acqua qualitativamente ineccepibile per uso pubblico, domestico, industriale, artigianale, agricolo e commerciale nel suo comprensorio di distribuzione e secondo le capacità dei suoi impianti alle condizioni del presente regolamento ed alle vigenti condizioni tariffarie. L'acquedotto assicura inoltre l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio.</p>	<p>III EROGAZIONE E QUALITA' DELL'ACQUA</p> <p>Art. 9 ESTENSIONE DELL'ACQUEDOTTO</p> <p>L'acquedotto distribuisce acqua qualitativamente ineccepibile per uso pubblico, domestico, industriale, artigianale, agricolo e commerciale nel suo comprensorio di distribuzione e secondo le capacità dei suoi impianti alle condizioni del presente regolamento ed alle vigenti condizioni tariffarie. L'acquedotto assicura inoltre l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio.</p>	

Regolamento Azienda acqua potabile 2005	Regolamento per la fornitura di acqua potabile 2016	Osservazioni
<p>Art. 10 MODO DI EROGAZIONE</p> <p>L'acqua è erogata in uno dei seguenti modi:</p> <p>a) deflusso illimitato: per l'alimentazione di idranti; b) deflusso misurato: per usi domestici, industriali, e commerciali, per cantieri edili, per l'irrorazione di aree private, per le aziende agricole e per scopi pubblici.</p>	<p>Art. 10 MODO DI EROGAZIONE</p> <p>L'acqua è erogata in uno dei seguenti modi:</p> <p>a) deflusso illimitato: per l'alimentazione di idranti; b) deflusso misurato: per usi domestici, industriali, commerciali, per cantieri edili, per l'irrorazione di aree private, per le aziende agricole e per scopi pubblici.</p>	
<p>Art. 11 OBBLIGO DI PRELIEVO</p> <p>L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale.</p> <p>Restano riservati i casi eccezionali che sono al beneficio di un'autorizzazione cantonale al prelievo di acqua dalla falda a scopo industriale.</p> <p>Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda. È vietato a terzi l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.</p> <p>In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua potabile.</p>	<p>Art. 11 OBBLIGO DI PRELIEVO</p> <p>L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale.</p> <p>Restano riservati i casi eccezionali che sono al beneficio di un'autorizzazione cantonale al prelievo di acqua dalla falda a scopo industriale.</p> <p>Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune. È vietato a terzi l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.</p> <p>In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altri enti e/o aziende a fornire l'acqua potabile.</p>	adattamento formale
<p>Art. 12 USO DELL'ACQUA</p> <p>L'acqua può essere utilizzata unicamente per gli scopi previsti dal contratto d'abbonamento concluso con l'abbonato.</p> <p>È vietato cederla a terzi gratuitamente o contro pagamento.</p>	<p>Art. 12 USO DELL'ACQUA</p> <p>L'acqua può essere utilizzata unicamente per gli scopi previsti dal contratto d'abbonamento concluso con l'abbonato.</p> <p>È vietato cederla a terzi gratuitamente o contro pagamento.</p>	
<p>Art. 13 PRELIEVO ABUSIVO</p> <p>Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire all'Azienda il danno arrecato e può essere perseguito penalmente.</p> <p>È vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire contatori e saracinesche d'arresto piombate.</p>	<p>Art. 13 PRELIEVO ABUSIVO</p> <p>Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire al Comune il danno arrecato e può essere perseguito penalmente.</p> <p>È vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire contatori e saracinesche d'arresto piombate.</p>	adattamento formale
<p>Art. 14 TRATTAMENTO DI POTABILIZZAZIONE</p> <p>L'Azienda è competente, d'intesa con il Laboratorio cantonale, di decidere se l'acqua della sua rete deve subire un trattamento di potabilizzazione.</p> <p>Può stabilire la posa di apparecchi di trattamento in casi particolari e controllare in ogni momento la qualità dell'acqua.</p>	<p>Art. 14 TRATTAMENTO DI POTABILIZZAZIONE</p> <p>Il Comune è competente, d'intesa con il Laboratorio cantonale, di decidere se l'acqua della sua rete deve subire un trattamento di potabilizzazione.</p> <p>Può stabilire la posa di apparecchi di trattamento in casi particolari e controllare in ogni momento la qualità dell'acqua.</p>	adattamento formale
<p>Art. 15 PRESSIONE E QUALITA'</p> <p>In linea generale l'acqua è fornita in permanenza ed alla pressione della rete.</p> <p>L'Azienda, garantita la potabilità dell'acqua, esclude a priori qualsiasi responsabilità quanto alla durezza, alla temperatura e alla regolarità di pressione d'erogazione della stessa.</p>	<p>Art. 15 PRESSIONE E QUALITA'</p> <p>In linea generale l'acqua è fornita in permanenza ed alla pressione della rete.</p> <p>Il Comune, garantita la potabilità dell'acqua, esclude a priori qualsiasi responsabilità quanto alla durezza, alla temperatura e alla regolarità di pressione d'erogazione della stessa.</p>	adattamento formale
<p>Art. 16 MODALITA' DI FORNITURA</p> <p>L'Azienda si riserva di imporre le trasformazioni agli impianti privati rese necessarie da nuove normative di fornitura. Se entro un ragionevole termine l'abbonato non dà seguito all'invito dell'Azienda, questa potrà eseguire o far eseguire a spese dell'abbonato la trasformazione ritenuta necessaria.</p>	<p>Art. 16 MODALITA' DI FORNITURA</p> <p>Il Comune si riserva di imporre le trasformazioni agli impianti privati rese necessarie da nuove normative di fornitura. Se entro un ragionevole termine l'abbonato non dà seguito all'invito del Comune, questo potrà eseguire o far eseguire a spese dell'abbonato la trasformazione ritenuta necessaria.</p>	adattamento formale
<p>Art. 17 LIMITAZIONE DELLA FORNITURA</p> <p>Gli organi dell'Azienda possono limitare o interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • forza maggiore; • disturbi d'esercizio; • carenza d'acqua; • lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti; • inosservanza di altre disposizioni del presente Regolamento. <p>L'Azienda provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno e non scarica l'abbonato dai suoi obblighi verso l'Azienda se non vi è colpa propria.</p> <p>Le limitazioni e le interruzioni prevedibili, vengono portate per tempo a conoscenza degli abbonati.</p> <p>Qualora l'abbonato ritenesse di avere subito un danno imputabile all'Azienda dovrà notificare immediatamente le sue pretese di risarcimento.</p>	<p>Art. 17 LIMITAZIONE DELLA FORNITURA</p> <p>Il Comune puo' limitare o interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • forza maggiore; • disturbi d'esercizio; • carenza d'acqua; • lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti; • inosservanza di altre disposizioni del presente Regolamento. <p>Il Comune provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno e non scarica l'abbonato dai suoi obblighi verso il Comune se non vi è colpa propria.</p> <p>Le limitazioni e le interruzioni prevedibili, vengono portate per tempo a conoscenza degli abbonati.</p> <p>Qualora l'abbonato ritenesse di avere subito un danno imputabile al Comune dovrà notificare immediatamente le sue pretese di risarcimento.</p>	adattamento formale

Regolamento Azienda acqua potabile 2005	Regolamento per la fornitura di acqua potabile 2016	Osservazioni
<p>Art. 18 FORNITURA DI ACQUA TEMPORANEA</p>	<p>Art. 18 FORNITURA DI ACQUA TEMPORANEA</p>	adattamento formale
<p>Art. 19 FORNITURA D'ACQUA PER SCOPI SPECIALI</p>	<p>Art. 19 FORNITURA D'ACQUA PER SCOPI SPECIALI</p>	adattamento formale
<p>Art. 20 PRELIEVI PER PISCINE E FONTANE</p>	<p>Art.20 PRELIEVI PER PISCINE E FONTANE</p>	adattamento formale
IV RETE DI DISTRIBUZIONE		
<p>Art. 21 PIANO GENERALE DI DISTRIBUZIONE</p>	<p>Art.21 PIANO GENERALE DI DISTRIBUZIONE</p>	adattamento formale
<p>Art. 22 RETE DI DISTRIBUZIONE</p>	<p>Art. 22 RETE DI DISTRIBUZIONE</p>	adattamento formale
<p>Art. 23 INSTALLAZIONE</p>	<p>Art.23 INSTALLAZIONE</p>	adattamento formale

Regolamento Azienda acqua potabile 2005	Regolamento per la fornitura di acqua potabile 2016	Osservazioni
<p>Art. 24 IDRANTI</p> <p>L'Azienda provvede alla posa degli idranti. Gli stessi e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione del servizio antincendio senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili. In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri. L'Azienda effettua il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti. I relativi costi sono a carico del Comune.</p>	<p>Art. 24 IDRANTI</p> <p>Il Comune provvede alla posa degli idranti. Gli stessi e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione del servizio antincendio senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili. In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri. Il Comune effettua, a sue spese, il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti. I relativi costi sono a carico del Comune.</p>	adattamento formale
<p>Art. 25 AZIONAMENTO DEGLI IDRANTI E DELLE SARACINESCHE</p> <p>Solo le persone autorizzate dall'Azienda hanno diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire e chiudere le saracinesche. I sigilli apposti dall'Azienda ai contatori, alle saracinesche, agli idranti ed altre parti degli impianti, hanno valore di sigilli ufficiali e la loro manomissione ingiustificata può essere perseguita penalmente.</p>	<p>Art. 25 AZIONAMENTO DEGLI IDRANTI E DELLE SARACINESCHE</p> <p>Solo le persone autorizzate dal Comune hanno diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire e chiudere le saracinesche. I sigilli apposti dal Comune e/o dalla preesistente Azienda Acqua Potabile ai contatori, alle saracinesche, agli idranti ed altre parti degli impianti, hanno valore di sigilli ufficiali e la loro manomissione ingiustificata può essere perseguita penalmente.</p>	adattamento formale
<p>Art. 26 UTILIZZAZIONE DEI SEDIMI PRIVATI</p> <p>Ogni proprietario od abbonato è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti. È fatta riserva per gli articoli 676 e 742 del Codice Civile Svizzero. Di norma ed a sue spese, l'Azienda farà iscrivere la servitù a suo favore nel registro fondiario. L'Azienda dovrà essere tenuta al corrente se si stipulano delle convenzioni tra privati. L'accensione di servitù o di precari su proprietà private, per il passaggio di condotte o la costruzione di manufatti è regolata di volta in volta.</p>	<p>Art. 26 UTILIZZAZIONE DEI SEDIMI PRIVATI</p> <p>Ogni proprietario od abbonato è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti. È fatta riserva per gli articoli 676 e 742 del Codice Civile Svizzero. Di norma ed a sue spese, il Comune farà iscrivere la servitù a suo favore nel registro fondiario. Il Comune dovrà essere tenuto al corrente se si stipulano delle convenzioni tra privati. L'accensione di servitù o di precari su proprietà private, per il passaggio di condotte o la costruzione di manufatti è regolata di volta in volta.</p>	adattamento formale
<p>Art. 27 DEFINIZIONE DELL'ALLACCIAMENTO</p> <p>L'allacciamento è il tratto di tubazione che collega la rete di distribuzione alle singole proprietà. Esso si estende dalla diramazione della condotta di distribuzione fino al contatore compreso. Il punto di raccordo alla rete di distribuzione è stabilito dall'Azienda.</p>	<p>Art. 27 DEFINIZIONE DELL'ALLACCIAMENTO</p> <p>L'allacciamento è il tratto di tubazione che collega la rete di distribuzione alle singole proprietà. Esso si estende dalla diramazione della condotta di distribuzione fino al contatore compreso. Il punto di raccordo alla rete di distribuzione è stabilito dal Comune.</p>	adattamento formale
<p>Art. 28 ALLACCIAMENTO</p> <p>Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento sono stabiliti dall'Azienda. Di regola ogni stabile o ogni fondo possiede un proprio allacciamento. In casi eccezionali l'Azienda può autorizzare un solo allacciamento per più proprietà (ad esempio case a schiera con un locale tecnico unico centralizzato). Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti. Per le proprietà situate fuori dalla zona edificabile, in località non servite dalla rete principale di distribuzione oppure laddove si rendano necessari prolungamenti della medesima, il Municipio può accordare il servizio di fornitura dell'acqua, a condizione che gli interessati si obblighino a corrispondere all'Azienda in via anticipata, oltre alle tasse previste dal tariffario, un contributo a fondo perso dell'80 % della spesa occorrente per la nuova condotta e l'allacciamento fino alla proprietà privata. In tal caso l'Azienda stabilisce il diametro delle tubazioni. Se l'allacciamento interessa proprietari diversi, il contributo è ripartito proporzionalmente. Ove sia necessario l'attraversamento di proprietà private intermedie, il richiedente deve dimostrare d'aver ottenuto il relativo permesso. Se gli interessati non potessero accordarsi, l'Azienda può provvedervi essa stessa a norma di legge. Le spese causate dall'allacciamento e dall'attraversamento di fondi di terzi sono a carico del richiedente.</p>	<p>Art. 28 ALLACCIAMENTO</p> <p>Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento sono stabiliti dal Comune. Di regola ogni stabile o ogni fondo possiede un proprio allacciamento. In casi eccezionali il Comune può autorizzare un solo allacciamento per più proprietà (ad esempio case a schiera con un locale tecnico unico centralizzato). Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti. Per le proprietà situate fuori dalla zona edificabile, in località non servite dalla rete principale di distribuzione oppure laddove si rendano necessari prolungamenti della medesima, il Comune può accordare il servizio di fornitura dell'acqua, a condizione che gli interessati si obblighino a corrispondere all'Azienda in via anticipata, oltre alle tasse previste dal tariffario, un contributo a fondo perso dell'80 % della spesa occorrente per la nuova condotta e l'allacciamento fino alla proprietà privata. In tal caso il Comune stabilisce il diametro delle tubazioni. Se l'allacciamento interessa proprietari diversi, il contributo è ripartito proporzionalmente. Ove sia necessario l'attraversamento di proprietà private intermedie, il richiedente deve dimostrare d'aver ottenuto il relativo permesso. Se gli interessati non potessero accordarsi, il Comune può provvedervi esso medesimo a norma di legge. Le spese causate dall'allacciamento e dall'attraversamento di fondi di terzi sono a carico del richiedente.</p>	adattamento formale
<p>Art. 29 CONDIZIONI TECNICHE</p> <p>Ogni allacciamento deve essere provvisto di un organo di interruzione (saracinesca d'entrata con chiusino) installato il più vicino possibile alla rete di distribuzione e posato per quanto possibile, su area di dominio pubblico ma comunque su area di libero accesso al personale dell'Azienda.</p>	<p>Art. 29 CONDIZIONI TECNICHE</p> <p>Ogni allacciamento deve essere provvisto di un organo di interruzione (saracinesca d'entrata con chiusino) installato il più vicino possibile alla rete di distribuzione e posato per quanto possibile, su area di dominio pubblico ma comunque su area di libero accesso agli addetti del Comune.</p>	adattamento formale

Regolamento Azienda acqua potabile 2005	Regolamento per la fornitura di acqua potabile 2016	Osservazioni
<p>Art. 30 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO</p> <p>Sono soggette a domanda di nuovo allacciamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le nuove costruzioni; • i rifacimenti, le riattazioni totali di costruzioni e la trasformazione di rustici e altro; • la posa di rubinetti agricoli; • le conversioni di allacciamenti agricoli in abitativi o altro. <p>Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata una domanda corredata dai relativi piani di esecuzione.</p> <p>La concessione dell'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie e di allacciamento stabilite dal Municipio, nei limiti previsti dal presente Regolamento.</p> <p>L'allacciamento può essere eseguito unicamente dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione.</p> <p>L'Azienda renderà operativo l'allacciamento solo dopo il pagamento della tassa di cui all'art. 57 del presente regolamento.</p> <p>L'Azienda può rifiutare l'allacciamento o la fornitura dell'acqua nel caso in cui le installazioni e gli apparecchi non siano conformi alle prescrizioni federali e cantonali ed alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIQA, oppure se l'istante non rispetta altre condizioni dell'autorizzazione.</p> <p>I nuovi allacciamenti per rubinetti agricoli saranno autorizzati unicamente ai professionisti del ramo (es. agricoltori, orticoltori, allevatori, vivaisti, ecc.)</p> <p>Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per scritto all'Azienda la quale rilascerà la relativa autorizzazione.</p> <p>L'Azienda, può accordare autorizzazioni di allacciamenti anche per proprietà situate fuori dalla giurisdizione comunale, previo accordo del Comune confinante.</p>	<p>Art. 30 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO</p> <p>Sono soggette a domanda di nuovo allacciamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le nuove costruzioni; • i rifacimenti, le riattazioni totali di costruzioni e la trasformazione di rustici e altro; • la posa di rubinetti agricoli; • le conversioni di allacciamenti agricoli in abitativi o altro. <p>Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata all'Ufficio Tecnico, Servizio Acqua Potabile, una domanda corredata dai relativi piani di esecuzione.</p> <p>La concessione dell'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie e di allacciamento stabilite dal Municipio, nei limiti previsti dal presente Regolamento.</p> <p>L'allacciamento può essere eseguito unicamente dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione.</p> <p>Il Comune renderà operativo l'allacciamento solo dopo il pagamento della tassa di cui all'art. 57 del presente regolamento.</p> <p>Il Comune può rifiutare l'allacciamento o la fornitura dell'acqua nel caso in cui le installazioni e gli apparecchi non siano conformi alle prescrizioni federali e cantonali ed alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIQA, oppure se l'istante non rispetta altre condizioni dell'autorizzazione.</p> <p>I nuovi allacciamenti per rubinetti agricoli saranno autorizzati unicamente ai professionisti del ramo (es. agricoltori, orticoltori, allevatori, vivaisti, ecc.)</p> <p>Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per scritto all'Ufficio Tecnico, Servizio Acqua Potabile, il quale rilascerà la relativa autorizzazione.</p> <p>Il Comune, può accordare autorizzazioni di allacciamenti anche per proprietà situate fuori dalla giurisdizione comunale, previo accordo del Comune confinante.</p>	<p>adattamento formale</p>
<p>Art. 31 ESECUZIONE</p> <p>Gli allacciamenti, a spese dell'abbonato, possono essere eseguiti solo dall'Azienda o da un suo installatore concessionario autorizzato.</p> <p>Prima di interrare la tubazione deve essere fornito un rilievo e richiesto il collaudo da parte dell'Azienda.</p> <p>L'Azienda concederà l'immissione dell'acqua solo per gli impianti eseguiti secondo le prescrizioni SSIQA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione d'allacciamento.</p>	<p>Art. 31 ESECUZIONE</p> <p>Gli allacciamenti, a spese dell'abbonato, possono essere eseguiti solo dal Comune o da un suo installatore concessionario autorizzato.</p> <p>Prima di interrare la tubazione deve essere fornito un rilievo e richiesto il collaudo da parte del Comune.</p> <p>Il Comune concederà l'immissione dell'acqua solo per gli impianti eseguiti secondo le prescrizioni SSIQA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione d'allacciamento.</p>	<p>adattamento formale</p>
<p>Art. 32 COSTI DI ALLACCIAMENTO</p> <p>Tutti i costi d'allacciamento sono completamente a carico del richiedente.</p>	<p>Art. 32 COSTI DI ALLACCIAMENTO</p> <p>Tutti i costi d'allacciamento sono completamente a carico del richiedente.</p>	
<p>Art. 33 CONTROLLI</p> <p>L'abbonato è obbligato a garantire all'Azienda, come pure a terze persone da lei incaricate, il diritto di accedere sull'area privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti destinati alle sue installazioni, anche se questi allacciamenti servono altre proprietà.</p>	<p>Art. 33 CONTROLLI</p> <p>L'abbonato è obbligato a garantire agli addetti del Comune, come pure a terze persone incaricate dal Comune, il diritto di accedere sull'area privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti destinati alle sue installazioni, anche se questi allacciamenti servono altre proprietà.</p>	<p>adattamento formale</p>
<p>Art. 34 MANUTENZIONE</p> <p>L'abbonato è tenuto ad avvisare immediatamente l'Azienda per le perdite d'acqua che si verificassero sul proprio allacciamento.</p> <p>La manutenzione, dalla diramazione dalla rete di distribuzione sino al contatore, è di competenza e a carico dell'abbonato. I lavori possono essere eseguiti solo dall'Azienda o da un suo installatore concessionario autorizzato.</p>	<p>Art. 34 MANUTENZIONE</p> <p>L'abbonato è tenuto ad avvisare immediatamente il Comune per le perdite d'acqua che si verificassero sul proprio allacciamento.</p> <p>La manutenzione, dalla diramazione dalla rete di distribuzione sino al contatore, è di competenza e a carico dell'abbonato. I lavori possono essere eseguiti solo dal Comune o da un suo installatore concessionario autorizzato.</p>	<p>adattamento formale</p>
<p>Art. 35 PROPRIETÀ DELL'ALLACCIAMENTO</p> <p>Le installazioni relative all'allacciamento, dalla diramazione della rete di distribuzione, sono di proprietà privata.</p>	<p>Art. 35 PROPRIETÀ DELL'ALLACCIAMENTO</p> <p>Le installazioni relative all'allacciamento, dalla diramazione della rete di distribuzione, sono di proprietà privata.</p>	

Regolamento Azienda acqua potabile 2005	Regolamento per la fornitura di acqua potabile 2016	Osservazioni
<p>Art. 36 MESSA FUORI ESERCIZIO</p> <p>In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento l'Azienda provvede alla separazione della tubazione dalla condotta di distribuzione a spese del proprietario, a meno che venga garantita la riutilizzazione entro 12 mesi.</p>	<p>Art. 36 MESSA FUORI ESERCIZIO</p> <p>In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento il Comune provvede alla separazione della tubazione dalla condotta di distribuzione a spese del proprietario, a meno che venga garantita la riutilizzazione entro 12 mesi.</p>	adattamento formale
V INSTALLAZIONI INTERNE DEGLI STABILI		
<p>Art. 37 NUOVE INSTALLAZIONI</p> <p>L'abbonato deve fare eseguire a sue spese le installazioni interne rispettando le norme SSIGA. Il nome dell'installatore deve essere comunicato all'Azienda al momento dell'inoltro della domanda di allacciamento.</p>	<p>Art. 37 NUOVE INSTALLAZIONI</p> <p>L'abbonato deve fare eseguire a sue spese le installazioni interne rispettando le norme SSIGA. Il nome dell'installatore deve essere comunicato all'Ufficio tecnico, Servizio Acqua Potabile, al momento dell'inoltro della domanda di allacciamento.</p>	adattamento formale
<p>Art. 38 CONTROLLI</p> <p>L'Azienda deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne. In caso d'installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni SSIGA oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve porvi rimedio, su intimazione scritta dell'Azienda entro il termine fissato. Qualora egli non vi provveda, l'Azienda può fare eseguire i lavori a spese del proprietario.</p>	<p>Art. 38 CONTROLLI</p> <p>Gli incaricati del Comune hanno diritto di accedere in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne. In caso d'installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni SSIGA oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve porvi rimedio, su intimazione scritta del Comune entro il termine fissato. Qualora egli non vi provveda, il Comune può fare eseguire i lavori a spese del proprietario.</p>	adattamento formale
<p>Art. 39 PRESCRIZIONI TECNICHE</p> <p>Le "Direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua" della SSIGA sono obbligatorie per l'esecuzione, la modifica ed il rinnovo degli impianti ed il loro esercizio.</p> <p>Gli impianti devono essere dotati in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) del rubinetto d'interruzione principale; b) della valvola di ritenuta che ha lo scopo di impedire automaticamente la vuotatura delle tubazioni e degli apparecchi interni; è obbligatoria la posa di una valvola di ritenuta anche per gli allacciamenti provvisori (cantieri edili, ecc.) e quelli d'attività agricole; c) della valvola di riduzione della pressione; d) del rubinetto di chiusura, con rubinetto di scarico per ogni colonna di distribuzione; e) di eventuali altre apparecchiature richieste dal caso particolare. <p>Detti accessori sono totalmente a carico dell'abbonato che ne rimane l'esclusivo proprietario.</p>	<p>Art. 39 PRESCRIZIONI TECNICHE</p> <p>Le "Direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua" della SSIGA sono obbligatorie per l'esecuzione, la modifica ed il rinnovo degli impianti ed il loro esercizio.</p> <p>Gli impianti devono essere dotati in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) del rubinetto d'interruzione principale; b) della valvola di ritenuta che ha lo scopo di impedire automaticamente la vuotatura delle tubazioni e degli apparecchi interni; è obbligatoria la posa di una valvola di ritenuta anche per gli allacciamenti provvisori (cantieri edili, ecc.) e quelli d'attività agricole; c) della valvola di riduzione della pressione; d) del rubinetto di chiusura, con rubinetto di scarico per ogni colonna di distribuzione; e) di eventuali altre apparecchiature richieste dal caso particolare. <p>Detti accessori sono totalmente a carico dell'abbonato che ne rimane l'esclusivo proprietario.</p>	
<p>Art. 40 MANUTENZIONE</p> <p>Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante e perfetto stato di funzionamento. Il proprietario è responsabile degli atti dei suoi conduttori ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni. I comproprietari di beni immobili nonché i titolari di proprietà per piani (P.P.P.) sono responsabili, in solido, degli obblighi derivanti dai contratti e del pagamento delle relative tasse.</p>	<p>Art. 40 MANUTENZIONE</p> <p>Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante e perfetto stato di funzionamento. Il proprietario è responsabile degli atti dei suoi conduttori ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni. I comproprietari di beni immobili nonché i titolari di proprietà per piani (P.P.P.) sono responsabili, in solido, degli obblighi derivanti dai contratti e del pagamento delle relative tasse.</p>	
<p>Art. 41 IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA</p> <p>Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dalle competenti autorità. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta ad impedire ogni ritorno d'acqua nella rete di distribuzione.</p>	<p>Art. 41 IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA</p> <p>Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dalle competenti autorità. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta ad impedire ogni ritorno d'acqua nella rete di distribuzione.</p>	
<p>Art. 42 PERICOLO DI GELO</p> <p>Nel periodo invernale, in caso di insufficiente isolazione, le condotte devono essere vuotate. E' vietato lasciare defluire l'acqua per evitare danni dovuti al gelo.</p>	<p>Art. 42 PERICOLO DI GELO</p> <p>Nel periodo invernale, in caso di insufficiente isolazione, le condotte devono essere vuotate. E' vietato lasciare defluire l'acqua per evitare danni dovuti al gelo.</p>	
<p>Art. 43 DOVERE D'INFORMAZIONE</p> <p>Tutte le trasformazioni dell'impianto devono essere annunciate preventivamente ed in forma scritta all'Azienda.</p>	<p>Art. 43 DOVERE D'INFORMAZIONE</p> <p>Tutte le trasformazioni dell'impianto devono essere annunciate preventivamente ed in forma scritta all'Ufficio Tecnico, Servizio Acqua Potabile.</p>	adattamento formale

Regolamento Azienda acqua potabile 2005	Regolamento per la fornitura di acqua potabile 2016	Osservazioni
IV CONTATORI	IV CONTATORI	
<p>Art. 44 CONTATORE</p> <p>La misurazione dell'acqua a deflusso intermittente viene fatta a mezzo di contatori. L'Azienda fornisce il contatore che resta di sua proprietà e ne cura la manutenzione.</p>	<p>Art. 44 CONTATORE</p> <p>La misurazione dell'acqua a deflusso intermittente viene fatta a mezzo di contatori. Il Comune fornisce il contatore che resta di sua proprietà e ne cura la manutenzione.</p>	adattamento formale
<p>Art. 45 UBICAZIONE</p> <p>L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente un posto necessario alla posa, al riparo dal gelo, dalle intemperie, dal ristagno dell'acqua ed in un luogo facilmente accessibile. I responsabili dell'Azienda provvederanno alla piombatura del contatore.</p>	<p>Art. 45 UBICAZIONE</p> <p>L'ubicazione del contatore viene stabilita dal'Ufficio Tecnico, Servizio Acqua Potabile, tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente un posto necessario alla posa, al riparo dal gelo, dalle intemperie, dal ristagno dell'acqua ed in un luogo facilmente accessibile. Gli incaricati del Comune provvederanno alla piombatura del contatore.</p>	adattamento formale
<p>Art. 46 RESPONSABILITÀ</p> <p>L'abbonato risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non deve apportare o fare apportare modifiche rispettivamente manomettere il contatore.</p>	<p>Art. 46 RESPONSABILITÀ</p> <p>L'abbonato risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non deve apportare o fare apportare modifiche rispettivamente manomettere il contatore.</p>	
<p>Art. 47 DISFUNZIONI</p> <p>In caso di constatato cattivo funzionamento del contatore il consumo è stabilito in base al consumo medio degli ultimi due anni. Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'Azienda.</p>	<p>Art. 47 DISFUNZIONI</p> <p>In caso di constatato cattivo funzionamento del contatore il consumo è stabilito in base al consumo medio degli ultimi due anni. Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'Ufficio Tecnico, Servizio Acqua Potabile.</p>	adattamento formale
<p>Art. 48 SOTTOCONTATORI</p> <p>Se l'abbonato desidera posare dei sottocontatori ne deve assumere le spese di acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. La lettura di questi contatori non compete all'Azienda. Determinante al fine della misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore principale dell'Azienda.</p>	<p>Art. 48 SOTTOCONTATORI</p> <p>Se l'abbonato desidera posare dei sottocontatori ne deve assumere le spese di acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. La lettura di questi contatori non compete al Comune. Determinante al fine della misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore principale dagli incaricati del Comune.</p>	adattamento formale
<p>Art. 49 DANNI O MANOMISSIONI</p> <p>Ogni danno causato al contatore e alle condotte di allacciamento per motivi volontari, per effetto del gelo, per trascuratezza dell'abbonato o per altre cause è riparato a spese di quest'ultimo. I trasgressori saranno perseguibili amministrativamente e penalmente secondo l'art. 68 del presente Regolamento.</p>	<p>Art. 49 DANNI O MANOMISSIONI</p> <p>Ogni danno causato al contatore e alle condotte di allacciamento per motivi volontari, per effetto del gelo, per trascuratezza dell'abbonato o per altre cause è riparato a spese di quest'ultimo. I trasgressori saranno perseguibili amministrativamente e penalmente secondo l'art. 68 del presente Regolamento.</p>	
<p>Art. 50 LETTURA DEI CONTATORI</p> <p>La lettura dei contatori avviene una volta l'anno nel corso dei mesi di novembre e dicembre. In casi particolari l'Azienda può eseguire delle letture intermedie.</p>	<p>Art. 50 LETTURA DEI CONTATORI</p> <p>La lettura dei contatori avviene una volta l'anno nel corso dei mesi di novembre e dicembre. In casi particolari il Comune può eseguire delle letture intermedie.</p>	adattamento formale
<p>Art. 51 MISURAZIONE</p> <p>L'Azienda procede alla revisione dei contatori a sue spese. Qualora vi fossero dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dall'Azienda sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale. Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10 % della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza del +/- 5 %, le spese per questa operazione di verifica sono a carico dell'abbonato. In caso contrario esse sono sopportate dall'Azienda, così come le spese di revisione dell'apparecchio.</p>	<p>Art. 51 MISURAZIONE</p> <p>Il Comune procede alla revisione dei contatori a sue spese. Qualora vi fossero dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dagli incaricati del Comune e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale. Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10 % della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza del +/- 5 %, le spese per questa operazione di verifica sono a carico dell'abbonato. In caso contrario esse sono sopportate dal Comune, così come le spese di revisione dell'apparecchio.</p>	adattamento formale
VII ABBONAMENTO	VII ABBONAMENTO	

Regolamento Azienda acqua potabile 2005	Regolamento per la fornitura di acqua potabile 2016	Osservazioni
<p>Art. 52 INIZIO DELL'ABBONAMENTO</p>	<p>Art. 52 INIZIO DELL'ABBONAMENTO</p>	
<p>Art. 53 CONTRATTO DI ABBONAMENTO</p>	<p>Art. 53 CONTRATTO DI ABBONAMENTO</p>	adattamento formale
<p>Art. 54 CAMBIAMENTO DI PROPRIETARIO</p>	<p>Art. 54 CAMBIAMENTO DI PROPRIETARIO</p>	adattamento formale
<p>VIII TASSE E MODALITA' DI PAGAMENTO E INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA</p>	<p>VIII TASSE E MODALITA' DI PAGAMENTO E INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA</p>	
<p>Art. 55 FINANZIAMENTO</p> <p>Per la copertura delle spese sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tasse d'allacciamento; • tasse di utilizzazione; • sussidi; • pagamento totale o parziale delle spese d'installazione da parte dei proprietari; • fatture di prestazioni fornite a terzi; • altre partecipazioni di terzi; • contributi di miglioria imposti secondo la Legge. 	<p>Art. 55 FINANZIAMENTO</p> <p>Per la copertura delle spese sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tasse d'allacciamento; • tasse di utilizzazione; • sussidi; • pagamento totale o parziale delle spese d'installazione da parte dei proprietari; • fatture di prestazioni fornite a terzi; • altre partecipazioni di terzi; • contributi di miglioria imposti secondo la Legge. 	
<p>Art. 56 SPESE PER LE CONDOTTE PRINCIPALI</p>	<p>Art. 56 SPESE PER LE CONDOTTE PRINCIPALI</p>	adattamento formale
<p>Art. 57 TASSA DI ALLACCIAMENTO</p> <p>Per ogni allacciamento richiesto ed autorizzato secondo l'art. 30 del presente regolamento, i proprietari sono tenuti al versamento di una tassa di allacciamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tassa unica al mc. sul volume SIA della costruzione da un minimo di fr. 1.50 ad un massimo di fr. 2.00. <p>La tassa viene prelevata prima dell'inizio della costruzione. In caso di mancato pagamento l'Azienda non concederà l'uso del nuovo allacciamento.</p> <p>Per gli allacciamenti agricoli viene prelevata una tassa unica da un minimo di fr. 200.00 ad un massimo di fr. 500.00.</p>	<p>Art. 57 TASSA DI ALLACCIAMENTO</p> <p>Per ogni allacciamento richiesto ed autorizzato secondo l'art. 30 del presente regolamento, i proprietari sono tenuti al versamento di una tassa di allacciamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tassa unica al mc. sul volume SIA della costruzione da un minimo di fr. 1.50 ad un massimo di fr. 2.00. <p>La tassa viene prelevata prima dell'inizio della costruzione. In caso di mancato pagamento il Comune non concederà l'uso del nuovo allacciamento.</p> <p>Per gli allacciamenti agricoli viene prelevata una tassa unica da un minimo di fr. 200.00 ad un massimo di fr. 500.00.</p>	adattamento formale

Regolamento Azienda acqua potabile 2005	Regolamento per la fornitura di acqua potabile 2016	Osservazioni																																																																																							
<p>Art. 58 DETERMINAZIONE DELLE TASSE DI UTILIZZAZIONE</p> <p>Ogni allacciamento determina l'inizio di un'utilizzazione. La tassa di utilizzazione è dovuta anche in assenza di consumo. La tassa di utilizzazione è suddivisa in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tassa base • tassa noleggio contatore • tassa consumo effettivo. <p>La determinazione delle tasse sono di competenza del Municipio. Esse sono fissate mediante ordinanza municipale, tenendo conto dei valori minimi e massimi stabiliti dal Regolamento.</p> <p>Rotture di tubazioni o qualunque perdita in generale dopo il contatore sia per negligenza dell'abbonato sia per caso fortuito, non danno diritto a riduzione di tassa.</p> <p>Il proprietario non può in nessun caso imporre ai propri conduttori o affittuari, per il consumo d'acqua potabile, un prezzo superiore all'importo della tassa da lui pagata all'Azienda.</p> <table border="0" data-bbox="369 579 981 866"> <tr> <td>Tassa base</td> <td>minimo</td> <td>massimo</td> </tr> <tr> <td>• Servizi comunali</td> <td>fr. 0.00</td> <td>fr. 0.00</td> </tr> <tr> <td>• Economia domestica</td> <td>fr. 80.00</td> <td>fr. 120.00</td> </tr> <tr> <td>• Attività artigianale, commerciale, istituti e case di riposo</td> <td>fr. 80.00</td> <td>fr. 120.00</td> </tr> <tr> <td>• Rubinetti ad uso agricolo utilizzati dagli agricoltori di professione ossia dalle persone aventi un reddito primario agricolo</td> <td>fr. 80.00</td> <td>fr. 120.00</td> </tr> <tr> <td>• Altri rubinetti ad uso agricolo</td> <td>fr. 80.00</td> <td>fr. 120.00</td> </tr> <tr> <td>• Piscine: sono imposte unicamente le piscine con una capienza superiore ai 10 mc.</td> <td>fr. 0.20</td> <td>fr. 0.40</td> </tr> <tr> <td>per ogni mc. di capienza</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Tassa noleggio contatore Per ogni contatore di proprietà dell'Azienda l'abbonato paga una tassa annua di noleggio</p> <table border="0" data-bbox="369 962 981 1050"> <tr> <td></td> <td>minimo</td> <td>massimo</td> </tr> <tr> <td>• fino a 1 ½ " (mm 40)</td> <td>fr. 30.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• da 1 ½ " fino a 2" (mm 50)</td> <td>fr. 75.00</td> <td>fr. 60.00</td> </tr> <tr> <td>• oltre 2" da</td> <td>fr. 120.00</td> <td>fr. 100.00</td> </tr> </table> <p>Tassa di consumo effettivo</p> <table border="0" data-bbox="369 1074 981 1153"> <tr> <td></td> <td>minimo</td> <td>massimo</td> </tr> <tr> <td>• servizi comunali</td> <td>fr. 0.00</td> <td>fr. 0.00</td> </tr> <tr> <td>• indistintamente per tutti gli altri contatori</td> <td>fr. 1.30</td> <td>fr. 2.00</td> </tr> </table>	Tassa base	minimo	massimo	• Servizi comunali	fr. 0.00	fr. 0.00	• Economia domestica	fr. 80.00	fr. 120.00	• Attività artigianale, commerciale, istituti e case di riposo	fr. 80.00	fr. 120.00	• Rubinetti ad uso agricolo utilizzati dagli agricoltori di professione ossia dalle persone aventi un reddito primario agricolo	fr. 80.00	fr. 120.00	• Altri rubinetti ad uso agricolo	fr. 80.00	fr. 120.00	• Piscine: sono imposte unicamente le piscine con una capienza superiore ai 10 mc.	fr. 0.20	fr. 0.40	per ogni mc. di capienza				minimo	massimo	• fino a 1 ½ " (mm 40)	fr. 30.00		• da 1 ½ " fino a 2" (mm 50)	fr. 75.00	fr. 60.00	• oltre 2" da	fr. 120.00	fr. 100.00		minimo	massimo	• servizi comunali	fr. 0.00	fr. 0.00	• indistintamente per tutti gli altri contatori	fr. 1.30	fr. 2.00	<p>Art. 58 DETERMINAZIONE DELLE TASSE DI UTILIZZAZIONE</p> <p>Ogni allacciamento determina l'inizio di un'utilizzazione. La tassa di utilizzazione è dovuta anche in assenza di consumo. La tassa di utilizzazione è suddivisa in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tassa base • tassa noleggio contatore • tassa consumo effettivo. <p>La determinazione delle tasse sono di competenza del Municipio. Esse sono fissate mediante ordinanza municipale, tenendo conto dei valori minimi e massimi stabiliti dal Regolamento.</p> <p>Rotture di tubazioni o qualunque perdita in generale dopo il contatore sia per negligenza dell'abbonato sia per caso fortuito, non danno diritto a riduzione di tassa.</p> <p>Il proprietario non può in nessun caso imporre ai propri conduttori o affittuari, per il consumo d'acqua potabile, un prezzo superiore all'importo della tassa da lui pagata al Comune.</p> <table border="0" data-bbox="1265 579 1877 850"> <tr> <td>Tassa base</td> <td>minimo</td> <td>massimo</td> </tr> <tr> <td>• Servizi comunali</td> <td>fr. 0.00</td> <td>fr. 0.00</td> </tr> <tr> <td>• Economia domestica</td> <td>fr. 80.00</td> <td>fr. 120.00</td> </tr> <tr> <td>• Attività artigianale, commerciale, istituti e case di riposo</td> <td>fr. 80.00</td> <td>fr. 120.00</td> </tr> <tr> <td>• Rubinetti ad uso agricolo utilizzati dagli agricoltori di professione ossia dalle persone aventi un reddito primario agricolo</td> <td>fr. 80.00</td> <td>fr. 120.00</td> </tr> <tr> <td>• Altri rubinetti ad uso agricolo</td> <td>fr. 80.00</td> <td>fr. 120.00</td> </tr> <tr> <td>• Piscine: sono imposte unicamente le piscine con una capienza superiore ai 10 mc. per ogni mc. di capienza</td> <td>fr. 0.20</td> <td>fr. 0.40</td> </tr> </table> <p>Tassa noleggio contatore Per ogni contatore di proprietà del Comune l'abbonato paga una tassa annua di noleggio</p> <table border="0" data-bbox="1265 994 1877 1050"> <tr> <td></td> <td>minimo</td> <td>massimo</td> </tr> <tr> <td>• fino a 1 ½ " (mm 40)</td> <td>fr. 30.00</td> <td>fr. 60.00</td> </tr> <tr> <td>• da 1 ½ " fino a 2" (mm 50)</td> <td>fr. 75.00</td> <td>fr. 100.00</td> </tr> <tr> <td>• oltre 2" da</td> <td>fr. 120.00</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Tassa di consumo effettivo</p> <table border="0" data-bbox="1265 1074 1877 1153"> <tr> <td></td> <td>minimo</td> <td>massimo</td> </tr> <tr> <td>• servizi comunali</td> <td>fr. 0.00</td> <td>fr. 0.00</td> </tr> <tr> <td>• indistintamente per tutti gli altri contatori</td> <td>fr. 1.30</td> <td>fr. 2.00</td> </tr> </table>	Tassa base	minimo	massimo	• Servizi comunali	fr. 0.00	fr. 0.00	• Economia domestica	fr. 80.00	fr. 120.00	• Attività artigianale, commerciale, istituti e case di riposo	fr. 80.00	fr. 120.00	• Rubinetti ad uso agricolo utilizzati dagli agricoltori di professione ossia dalle persone aventi un reddito primario agricolo	fr. 80.00	fr. 120.00	• Altri rubinetti ad uso agricolo	fr. 80.00	fr. 120.00	• Piscine: sono imposte unicamente le piscine con una capienza superiore ai 10 mc. per ogni mc. di capienza	fr. 0.20	fr. 0.40		minimo	massimo	• fino a 1 ½ " (mm 40)	fr. 30.00	fr. 60.00	• da 1 ½ " fino a 2" (mm 50)	fr. 75.00	fr. 100.00	• oltre 2" da	fr. 120.00	-		minimo	massimo	• servizi comunali	fr. 0.00	fr. 0.00	• indistintamente per tutti gli altri contatori	fr. 1.30	fr. 2.00	<p>adattamento formale</p> <p>adattamento formale</p>
Tassa base	minimo	massimo																																																																																							
• Servizi comunali	fr. 0.00	fr. 0.00																																																																																							
• Economia domestica	fr. 80.00	fr. 120.00																																																																																							
• Attività artigianale, commerciale, istituti e case di riposo	fr. 80.00	fr. 120.00																																																																																							
• Rubinetti ad uso agricolo utilizzati dagli agricoltori di professione ossia dalle persone aventi un reddito primario agricolo	fr. 80.00	fr. 120.00																																																																																							
• Altri rubinetti ad uso agricolo	fr. 80.00	fr. 120.00																																																																																							
• Piscine: sono imposte unicamente le piscine con una capienza superiore ai 10 mc.	fr. 0.20	fr. 0.40																																																																																							
per ogni mc. di capienza																																																																																									
	minimo	massimo																																																																																							
• fino a 1 ½ " (mm 40)	fr. 30.00																																																																																								
• da 1 ½ " fino a 2" (mm 50)	fr. 75.00	fr. 60.00																																																																																							
• oltre 2" da	fr. 120.00	fr. 100.00																																																																																							
	minimo	massimo																																																																																							
• servizi comunali	fr. 0.00	fr. 0.00																																																																																							
• indistintamente per tutti gli altri contatori	fr. 1.30	fr. 2.00																																																																																							
Tassa base	minimo	massimo																																																																																							
• Servizi comunali	fr. 0.00	fr. 0.00																																																																																							
• Economia domestica	fr. 80.00	fr. 120.00																																																																																							
• Attività artigianale, commerciale, istituti e case di riposo	fr. 80.00	fr. 120.00																																																																																							
• Rubinetti ad uso agricolo utilizzati dagli agricoltori di professione ossia dalle persone aventi un reddito primario agricolo	fr. 80.00	fr. 120.00																																																																																							
• Altri rubinetti ad uso agricolo	fr. 80.00	fr. 120.00																																																																																							
• Piscine: sono imposte unicamente le piscine con una capienza superiore ai 10 mc. per ogni mc. di capienza	fr. 0.20	fr. 0.40																																																																																							
	minimo	massimo																																																																																							
• fino a 1 ½ " (mm 40)	fr. 30.00	fr. 60.00																																																																																							
• da 1 ½ " fino a 2" (mm 50)	fr. 75.00	fr. 100.00																																																																																							
• oltre 2" da	fr. 120.00	-																																																																																							
	minimo	massimo																																																																																							
• servizi comunali	fr. 0.00	fr. 0.00																																																																																							
• indistintamente per tutti gli altri contatori	fr. 1.30	fr. 2.00																																																																																							
<p>Art. 59 ALTRE TASSE</p> <p>Sono inoltre prelevate le seguenti tasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per cantieri • per uso idrante • per richiamo o diffida • per ricerca perdite <table border="0" data-bbox="369 1305 981 1369"> <tr> <td>Tassa per cantieri</td> <td>minimo</td> <td>massimo</td> </tr> <tr> <td>tassa base</td> <td>fr. 200.00</td> <td>fr. 400.00</td> </tr> <tr> <td>+ tassa consumo al mc.</td> <td>fr. 1.30</td> <td>fr. 2.00</td> </tr> </table>	Tassa per cantieri	minimo	massimo	tassa base	fr. 200.00	fr. 400.00	+ tassa consumo al mc.	fr. 1.30	fr. 2.00	<p>Art. 59 ALTRE TASSE</p> <p>Sono inoltre prelevate le seguenti tasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per cantieri • per uso idrante • per richiamo o diffida • per ricerca perdite <table border="0" data-bbox="1265 1305 1877 1369"> <tr> <td>Tassa per cantieri</td> <td>minimo</td> <td>massimo</td> </tr> <tr> <td>tassa base</td> <td>fr. 200.00</td> <td>fr. 400.00</td> </tr> <tr> <td>+ tassa consumo al mc.</td> <td>fr. 1.30</td> <td>fr. 2.00</td> </tr> </table>	Tassa per cantieri	minimo	massimo	tassa base	fr. 200.00	fr. 400.00	+ tassa consumo al mc.	fr. 1.30	fr. 2.00	<p>adattamento formale</p>																																																																					
Tassa per cantieri	minimo	massimo																																																																																							
tassa base	fr. 200.00	fr. 400.00																																																																																							
+ tassa consumo al mc.	fr. 1.30	fr. 2.00																																																																																							
Tassa per cantieri	minimo	massimo																																																																																							
tassa base	fr. 200.00	fr. 400.00																																																																																							
+ tassa consumo al mc.	fr. 1.30	fr. 2.00																																																																																							

Regolamento Azienda acqua potabile 2005	Regolamento per la fornitura di acqua potabile 2016	Osservazioni
<p>Art. 65 INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI RICUPERO DELL'ACQUA PIOVANA</p> <p>La realizzazione di nuovi sistemi di ricupero dell'acqua piovana nelle costruzioni sia residenziali, artigianali o industriali è incentivata dal Municipio. Il finanziamento consiste nella partecipazione ai costi di investimento iniziali per la costruzione di tali impianti. La determinazione della percentuale di finanziamento è di competenza del Municipio che la fisserà per ordinanza, ritenendo un limite massimo del 10% dei costi di investimento per la costruzione del sistema di recupero dell'acqua potabile, ritenuto un contributo massimo di fr. 1'000.00 per caso. L'ordinanza definirà anche la procedura per la richiesta di sussidio, per i controlli e per le modalità di versamento del contributo.</p>	<p>Art. 65 INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI RICUPERO DELL'ACQUA PIOVANA</p> <p>La realizzazione di nuovi sistemi di ricupero dell'acqua piovana nelle costruzioni sia residenziali, artigianali o industriali è incentivata dal Municipio. Il finanziamento consiste nella partecipazione ai costi di investimento iniziali per la costruzione di tali impianti. La determinazione della percentuale di finanziamento è di competenza del Municipio che la fisserà per ordinanza, ritenendo un limite massimo del 10% dei costi di investimento per la costruzione del sistema di recupero dell'acqua potabile, ritenuto un contributo massimo di fr. 1'000.00 per caso. L'ordinanza definirà anche la procedura per la richiesta di sussidio, per i controlli e per le modalità di versamento del contributo.</p>	
<p>IX NORME TRANSITORIE</p>	<p>IX NORME TRANSITORIE</p>	
<p>Art. 66 REGOLAMENTI DI MONTE E CASIMA</p> <p>I Regolamenti e le Ordinanze in vigore nelle Aziende delle frazioni di Monte e Casima, stato all'1.1.2004, resteranno in vigore nelle rispettive parti di territorio per un periodo massimo di 2 anni dall'entrata in vigore di questo Regolamento.</p> <p>In questo periodo tutti gli impianti privati e pubblici dovranno essere conformati alle disposizioni valide per l'Azienda di Castel San Pietro, con particolare riguardo alla posa del contatore di misura del consumo. Le modifiche agli impianti privati saranno interamente a carico dei proprietari; l'Azienda fornirà unicamente il contatore che resta di sua proprietà. Quando un'intera frazione sarà dotata dei contatori, il Municipio dichiarerà la decadenza dei rispettivi Regolamenti e Ordinanze e stabilirà la data d'entrata in vigore di quello di Castel San Pietro.</p>	<p>Art. 66 REGOLAMENTI DI MONTE E CASIMA</p> <p>abrogato</p>	<p>Norme decadute</p>
<p>Art. 67 ORDINE DI POSA DEI CONTATORI</p> <p>Nel periodo di 2 anni di cui all'art. 66, il Municipio potrà ordinare la posa dei contatori. Gli abbonati dovranno conformarsi all'ordine in un termine massimo di 6 mesi.</p>	<p>Art. 67 ORDINE DI POSA DEI CONTATORI</p> <p>abrogato</p>	<p>Norme decadute</p>
<p>X DISPOSIZIONI PENALI E FINALI</p>	<p>X DISPOSIZIONI PENALI E FINALI</p>	
<p>Art. 68 INFRAZIONI E PENALITÀ</p> <p>Le infrazioni al presente Regolamento potranno essere punite con una multa per un ammontare massimo di fr. 10'000.00. Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali. La sanzione non libera l'abbonato dagli impegni assunti nei confronti dell'Azienda. Sono riservate l'azione civile e penale per il risarcimento del danno causato all'Azienda. In casi gravi l'Azienda può ridurre la fornitura garantendo in ogni modo l'erogazione del minimo indispensabile per usi alimentari ed igienici.</p>	<p>Art. 68 INFRAZIONI E PENALITÀ</p> <p>Le infrazioni al presente Regolamento potranno essere punite con una multa per un ammontare massimo di fr. 10'000.00. Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali. La sanzione non libera l'abbonato dagli impegni assunti nei confronti del Comune. Sono riservate l'azione civile e penale per il risarcimento del danno causato al Comune. In casi gravi il Comune può ridurre la fornitura garantendo in ogni modo l'erogazione del minimo indispensabile per usi alimentari ed igienici.</p>	<p>adattamento formale</p>
<p>Art. 69 RICORSI</p> <p>Contro le decisioni dell'Azienda è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della stessa. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Dipartimento delle Istituzioni entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso al Tribunale amministrativo.</p>	<p>Art. 69 RICORSI</p> <p>Contro le decisioni del Comune è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della stessa. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dall'intimazione della decisione. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso al Tribunale amministrativo.</p>	<p>adattamento formale. Procedura adattata a quanto previsto dalla LOC e dalla LPAmM</p>
<p>Art. 70 ENTRATA IN VIGORE</p> <p>Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2006, riservata l'approvazione della Sezione degli enti locali.</p>	<p>Art. 70 ENTRATA IN VIGORE</p> <p>Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2017, riservata l'approvazione della Sezione degli enti locali.</p>	

Regolamento Azienda acqua potabile 2005	Regolamento per la fornitura di acqua potabile 2016	Osservazioni
<p>Art. 71 ABROGAZIONE</p> <p>Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione ed annulla il precedente regolamento di Castel San Pietro.</p> <p>Approvato dal Consiglio comunale di Castel San Pietro nella seduta del 12 settembre 2005</p> <p>Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 7 dicembre 2005.</p>	<p>Art. 71 ABROGAZIONE</p> <p>Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione ed annulla il precedente regolamento dell'Azienda acqua potabile di Castel San Pietro.</p> <p>Approvato dal Consiglio comunale di Castel San Pietro nella seduta del xx xxx xxxx.</p> <p>Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del xx xx xxxx</p>	<p>adattamento formale</p>

C A P I T O L O V I I I DICASTERI - COMMISSIONI - DELEGAZIONI											
Art. 63 DELEGAZIONI E COMMISSIONI OBBLIGATORIE	<p>Il Municipio, all'inizio di ogni legislatura, nomina le seguenti Commissioni e Delegazioni previste dalla legge:</p> <table border="0"> <tr> <td>a) Delegazione tributaria</td> <td>5 membri</td> </tr> <tr> <td>b) Commissione scolastica</td> <td>7 membri</td> </tr> <tr> <td>c) Commissione acqua potabile</td> <td>7 membri</td> </tr> </table> <p>(di cui 1 proposto dal Patriziato). Delle Commissioni e Delegazioni di cui sopra dovrà far parte almeno un municipale, di regola in qualità di Presidente.</p> <p>Nomina inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"> il membro e il supplente della Commissione tutoria regionale; il delegato e supplente per l'inventario del decesso; il perito comunale degli immobili locativi ed il suo supplente; 1 membro nel Consiglio Parrocchiale; la persona di riferimento ai sensi della Legge protezione popolazione e il suo i membri degli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza. 	a) Delegazione tributaria	5 membri	b) Commissione scolastica	7 membri	c) Commissione acqua potabile	7 membri				
a) Delegazione tributaria	5 membri										
b) Commissione scolastica	7 membri										
c) Commissione acqua potabile	7 membri										
Art. 65 ALTRE COMMISSIONI	<p>Il Municipio nomina pure, contemporaneamente a quelle previste dall'articolo 63 RC le seguenti altre Commissioni:</p> <table border="0"> <tr> <td>a) Commissione cultura</td> <td>7 membri</td> </tr> <tr> <td>b) Commissione stranieri</td> <td>di almeno 7 membri</td> </tr> <tr> <td>c) Commissione di gestione Osteria la Montanara (di cui 1 se possibile della famiglia Ronchetti)</td> <td>5 membri</td> </tr> <tr> <td>d) Commissione ambiente</td> <td>7 membri</td> </tr> <tr> <td>e) Commissione edilizia</td> <td>7 membri</td> </tr> </table> <p>Il Municipio ha la facoltà di nominare altre Commissioni che si rendessero opportune. Le Commissioni facoltative operano su richiesta del Municipio per lo studio di oggetti di particolare importanza. Le loro competenze sono definite dal Municipio.</p>	a) Commissione cultura	7 membri	b) Commissione stranieri	di almeno 7 membri	c) Commissione di gestione Osteria la Montanara (di cui 1 se possibile della famiglia Ronchetti)	5 membri	d) Commissione ambiente	7 membri	e) Commissione edilizia	7 membri
a) Commissione cultura	7 membri										
b) Commissione stranieri	di almeno 7 membri										
c) Commissione di gestione Osteria la Montanara (di cui 1 se possibile della famiglia Ronchetti)	5 membri										
d) Commissione ambiente	7 membri										
e) Commissione edilizia	7 membri										

C A P I T O L O V I I I DICASTERI - COMMISSIONI - DELEGAZIONI													
Art. 63 DELEGAZIONI E COMMISSIONI OBBLIGATORIE	<p>Il Municipio, all'inizio di ogni legislatura, nomina le seguenti Commissioni e Delegazioni previste dalla legge:</p> <table border="0"> <tr> <td>a) Delegazione tributaria</td> <td>5 membri</td> </tr> <tr> <td>b) Commissione scolastica</td> <td>7 membri</td> </tr> </table> <p>Delle Commissioni e Delegazioni di cui sopra dovrà far parte almeno un municipale, di regola in qualità di Presidente.</p> <p>Nomina inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"> il membro e il supplente della Commissione tutoria regionale; il delegato e supplente per l'inventario del decesso; il perito comunale degli immobili locativi ed il suo supplente; 1 membro nel Consiglio Parrocchiale; la persona di riferimento ai sensi della Legge protezione popolazione e il suo sostituto; i membri degli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza. 	a) Delegazione tributaria	5 membri	b) Commissione scolastica	7 membri								
a) Delegazione tributaria	5 membri												
b) Commissione scolastica	7 membri												
Art. 65 ALTRE COMMISSIONI	<p>Il Municipio nomina pure, contemporaneamente a quelle previste dall'articolo 63 RC le seguenti altre Commissioni:</p> <table border="0"> <tr> <td>a) Commissione cultura</td> <td>7 membri</td> </tr> <tr> <td>b) Commissione stranieri</td> <td>di almeno 7 membri</td> </tr> <tr> <td>c) Commissione di gestione Osteria la Montanara (di cui 1 se possibile della famiglia Ronchetti)</td> <td>5 membri</td> </tr> <tr> <td>d) Commissione ambiente</td> <td>7 membri</td> </tr> <tr> <td>e) Commissione edilizia</td> <td>7 membri</td> </tr> <tr> <td>f) Commissione acqua potabile (di cui 1 proposto dal Patriziato)</td> <td>7 membri</td> </tr> </table> <p>Il Municipio ha la facoltà di nominare altre Commissioni che si rendessero opportune. Le Commissioni facoltative operano su richiesta del Municipio per lo studio di oggetti di particolare importanza. Le loro competenze sono definite dal Municipio.</p>	a) Commissione cultura	7 membri	b) Commissione stranieri	di almeno 7 membri	c) Commissione di gestione Osteria la Montanara (di cui 1 se possibile della famiglia Ronchetti)	5 membri	d) Commissione ambiente	7 membri	e) Commissione edilizia	7 membri	f) Commissione acqua potabile (di cui 1 proposto dal Patriziato)	7 membri
a) Commissione cultura	7 membri												
b) Commissione stranieri	di almeno 7 membri												
c) Commissione di gestione Osteria la Montanara (di cui 1 se possibile della famiglia Ronchetti)	5 membri												
d) Commissione ambiente	7 membri												
e) Commissione edilizia	7 membri												
f) Commissione acqua potabile (di cui 1 proposto dal Patriziato)	7 membri												

eliminazione punto c) Commissione Acqua Potabile

modifica definizione Autorità di protezione

aggiunta punto f) Commissione Acqua Potabile